

A chi si rivolge: Ufficiali delle Forze Armate

Normative di riferimento: DM 371 DEL 1994

Art. 882 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.lgs. 66 del 2010)

Sintesi

- Il rilascio del porto d'armi da difesa personale agli Ufficiali delle Forze Armate è gratuito
- Tale gratuità è prevista dall'art. 882 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.lgs. 66 del 2010) e dal D.M. 371 del 1994
- La nuova circolare del Ministero dell'interno stabilisce due punti fondamentali
- Prima di tutto la gratuità già prevista dalla legge viene riconfermata. A causa dell'attività svolta dagli ufficiali delle Forze Armate che viene considerata a rischio, la legge esonera i richiedenti dal pagamento delle concessioni governative
- Inoltre viene ribadita la necessaria valutazione da parte del Prefetto. La valutazione dovrà tenere conto sia di requisiti soggettivi quali la condotta del richiedente e la sua idoneità psico-fisica e, successivamente, anche dei requisiti sul piano oggettivo, quali la dimostrazione dell'effettivo rischio a cui si è esposti. Il rischio dovrà essere dimostrato.